

**SOSPENSIONE SINO AL 30.4.20 DEI TERMINI DI SCADENZA DELLE CAMBIALI,
DEI VAGLIA CAMBIARI E DEGLI ASSEGNI**

L'art.11 del DL 8.4.20 n.23 (cd "*decreto liquidità*") prevede che le cambiali ed i vaglia cambiari emessi prima del 9.4.20 e con termine di scadenza ricadente o decorrente nel periodo dal 9.3.20 al 30.4.20 non potranno essere incassati sino al 30.4.20.

Più articolata è la disciplina dettata per gli assegni.

La norma infatti, dopo aver previsto la sospensione sino al 30.4.20 del termine per la presentazione all'incasso del titolo previsto dall'art.32 della Legge Assegni, precisa che l'assegno può comunque essere presentato al pagamento nel periodo di sospensione, ma, in caso di assenza di provvista:

- 1) sino al 30.4.20 non potranno essere elevati protesti;
- 2) il termine di 60 giorni previsto dall'art.8 della legge 386/90 per il pagamento tardivo dell'assegno al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni amministrative inizierà a decorrere dal 1.5.20 con la conseguente estensione dell'arco temporale concesso al debitore per adempiere;
- 3) solo dopo che sia vanamente decorso il termine di 60 giorni (decorrente dal 1.5.20) senza che sia intervenuto il pagamento tardivo, potranno essere attivate le seguenti procedure: **a)** segnalazioni alla Camera di Commercio ed alla Prefettura; **b)** revoca al traente dell'autorizzazione ad emettere assegni con contestuale invito a rendere all'ente emittente i relativi moduli.

Al fine di dare piena attuazione alla norma, l'art.11 del decreto in esame prevede che i protesti levati dal 9.3.20 sino all'entrata in vigore del decreto stesso (9.4.20) non vengano trasmessi alle Camere di Commercio e, ove già pubblicati, le Camere di Commercio provvedano d'ufficio alla cancellazione. Per il medesimo periodo sono sospese anche le relative informative al Prefetto.

Da ultimo, si segnala che l'intera disciplina della sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito opera espressamente anche a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.

Brescia, 10 aprile 2020

Marina Zani